

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA TUTELA SALUTE**

## **Premessa**

L'ATS Sardegna riconosce il valore del contributo offerto dalle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e dalle Associazioni di Promozione Sociale (APS) come libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e come apporto complementare alla promozione e tutela della salute dei cittadini.

L'ATS, coerentemente al proprio Atto aziendale e in applicazione delle disposizioni legislative in materia<sup>1</sup>, favorisce e sviluppa le forme di interazione e collaborazione con le ODV e le APS, anche attraverso il loro coinvolgimento nella definizione di percorsi comuni volti al miglioramento della qualità dei servizi erogati.

<sup>1</sup> LR n. 39 del 13.09.1993, "Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3";  
LR n. 23 del 23.12.2005, "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali";  
DGR 15/1 del 13.4.2006 "LR 23/2005, art. 12. Linee guida per la disciplina dell'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale";  
D.lgs. n. 117 del 03.07.2017, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";  
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020 del 15 ottobre 2020;

## **Art. 1**

### **Finalità ed Oggetto**

L'ATS Sardegna, compatibilmente con la concreta realtà organizzativa aziendale, sulla base della normativa vigente in materia e nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, con il presente regolamento disciplina gli ambiti e le forme di collaborazione con le ODV e le APS. In particolare:

- i requisiti che le ODV e le APS devono possedere per poter richiedere la stipula delle convenzioni;
- i rapporti tra l'ATS Sardegna e le ODV e le APS per quanto riguarda la progettazione e la gestione dell'attività di volontariato;
- le modalità di accesso alle strutture dell'ATS Sardegna da parte delle ODV e delle APS.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la stipula delle convenzioni con ATS Sardegna.

## **Art. 2**

### **Destinatari**

Gli enti del terzo settore oggetto del presente regolamento sono le ODV e le APS (come definite rispettivamente dall'art. 32 e art. 35 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), di seguito per brevità definite Associazioni.

## **Art. 3**

### **Attività di volontariato**

Ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Dlgs n. 117/2017, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Dlgs n. 117/2017, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Pertanto lo svolgimento dell'attività non configura in capo al volontario il diritto ad alcun tipo di retribuzione.

Per beneficiario della prestazione deve intendersi l'individuo considerato come entità singola e nelle varie forme di aggregazione sociale (famiglia, gruppi sociali, enti ed organizzazioni pubblici e privati).

#### **Art. 4 Requisiti**

I requisiti che le Associazioni devono possedere per poter essere ammesse a svolgere attività di volontariato negli ambiti di intervento istituzionale delle Strutture della ATS sono i seguenti:

- costituzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo settore);
- iscrizione da almeno 6 mesi nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, come disciplinato dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020 del 15 ottobre 2020, o se non ancora costituito:
  - iscrizione da almeno 6 mesi nel Registro Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione;
  - iscrizione da almeno 6 mesi nel registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale presso l'Assessorato Igiene e sanità e Assistenza Sociale;

NB: per il calcolo del tempo di iscrizione si sommano i tempi non coincidenti delle due eventuali iscrizioni;

- avere sede ed operare nel territorio regionale.

#### **Art. 5 Richiesta attivazione Convenzione**

Le attività di volontariato prestate all'interno dell'ATS Sardegna dovranno essere rese in regime convenzionale, facoltà prevista dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore; CTS) e ss. mm.ii. e dalla Legge Regionale 13 settembre 1993 n. 39, "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato." (art. 56 CTS).

Le Associazioni interessate a prestare l'attività di cui all'art. 3 del presente regolamento, sia in caso di candidatura spontanea, sia in risposta ad apposito bando di manifestazione di interesse pubblicato dall'ATS, dovranno comunicare il proprio interesse a collaborare con l'ATS Sardegna, utilizzando l'allegato "modello A". Con la presentazione di tale modello, a cui deve essere allegato il Curriculum dell'Associazione e il Progetto concernente le Attività da svolgersi in regime di volontariato, si apre l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale e della concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto della convenzione, requisiti e capacità che devono essere mantenuti nei successivi rinnovi della convenzione.

La richiesta di convenzione o di rinnovo deve essere formalizzata dal legale rappresentante dell'Associazione e deve essere indirizzata ad ATS e presentata alla Direzione dell'ASSL, ovvero alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione o del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze (DSMD), in relazione alla natura distrettuale/ospedaliera o dipartimentale della struttura organizzativa in cui l'Associazione intende operare.

**Il modello A deve essere presentato entro il 1° settembre di ogni anno sia per la richiesta in prima istanza di convenzione con ATS che per il rinnovo della convenzione esistente, o entro la data di**

**scadenza di eventuali specifici bandi.**

La richiesta, da formulare secondo lo schema adottato dalla ATS Sardegna, allegato al presente regolamento, deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni:

- costituzione della Associazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 e ss.mm.ii. (CTS);
- iscrizione da almeno 6 mesi nel Registro Unico nazionale del Terzo settore e/o iscrizione da almeno 6 mesi nel Registro Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione o nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale presso l'Assessorato igiene e sanità e assistenza sociale;
- indicazione della propria sede legale e area territoriale di attività;
- indicazione del settore specifico di intervento, della struttura aziendale presso la quale si intende prestare l'attività di volontariato, riservandosi di presentare alla Direzione della struttura di destinazione l'elenco degli aderenti che presteranno l'attività di volontariato.

Alla richiesta di convenzionamento dovrà essere obbligatoriamente allegato il curriculum dell'Associazione nonché un progetto di attività coerente con la natura del servizio della Struttura aziendale presso cui l'Associazione chiede di impegnarsi. Il curriculum dell'Associazione e il programma delle attività devono essere compilati in conformità ai format allegati al presente regolamento.

**In caso di pluralità di richieste per la stessa tipologia di attività di volontariato e per la stessa Struttura (SC, SSD, SS), la scelta delle Associazioni con cui stipulare le relative convenzioni si attiene ai seguenti criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle Associazioni:**

CRITERI	PUNTEGGIO	
Numero di mesi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore e/o Registro Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione e/o nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (il conteggio dei mesi viene effettuato sommando i periodi di iscrizione non coincidenti nei due registri fino alla data di presentazione della domanda – i periodi superiori a 15 giorni verranno calcolati come mese intero) <b>Punteggio massimo 5 punti</b>	da 6 a 24 mesi	2 punti
	da 25 a 60 mesi	3 punti
	Oltre 60 mesi	5 punti
Specificata competenza, esperienza e professionalità nel settore oggetto di convenzione.		Max 5 punti
Attivazione di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento (presentazione del programma formativo).		Max 3 punti
Servizi di attività analoghe svolte per altre Amministrazioni per periodi continuativi di almeno 10 mesi	Per ogni servizio	2 punti
Servizi di attività analoghe svolte per altri Enti per periodi continuativi di almeno 10 mesi	Per ogni servizio	2 punti
Progetto presentato, nei suoi diversi aspetti, compresa la coerenza del medesimo con la complessiva programmazione degli obiettivi aziendali e con quelli della struttura destinataria dell'attività di volontariato, con eventuale proposta di sperimentazione di modalità innovative per lo svolgimento di attività di pubblico interesse o per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali.		Max 10 punti

L'attività convenzionata deve essere svolta direttamente e non può essere oggetto di affidamento a terzi.

**Art. 6**  
**Modalità di attivazione del rapporto convenzionale**

La Direzione competente (ASSL, Dipartimento Prevenzione, DSMD) ricevuta la richiesta di convenzionamento e la relativa documentazione da parte dell'Associazione interessata, avvia l'istruttoria ed il seguente iter amministrativo:

- acquisisce il parere sulla compatibilità della richiesta con gli obiettivi, le linee di attività, i programmi e con gli altri aspetti condizionanti il convenzionamento (assetto organizzativo e logistico, sicurezza, etc.) da parte del Direttore/Responsabile della Struttura (SC, SSD, SS) presso la quale l'Associazione chiede di svolgere l'attività di volontariato ed il parere della Direzione del P.O. / Dipartimento / Distretto cui afferisce la medesima struttura;
- verifica la documentazione di cui al precedente articolo 5.

In caso di richiesta incompleta o irregolare invita l'Associazione interessata a regolarizzarla entro un termine perentorio di 30 giorni, decorsi i quali l'Associazione decade dal diritto a stipulare la convenzione per il periodo di riferimento.

**In caso di pluralità di richieste per la stessa tipologia di attività di volontariato e per la stessa Struttura** (SC, SSD, SS), la scelta delle Associazioni con cui stipulare le relative convenzioni si attiene a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle Associazioni, considerando i criteri esposti nell'articolo precedente.

In questo caso verrà costituito, all'interno della struttura destinataria delle richieste, un gruppo di lavoro formato da almeno 3 persone che procederà alla valutazione delle domande e alla trasmissione dei risultati alle Direzioni competenti individuate nel precedente art. 5.

Qualora l'iter si concluda con esito positivo, la Direzione competente avvia l'iter per il convenzionamento della Associazione:

- predisporre l'atto di convenzione in base allo schema allegato al presente regolamento e lo trasmette all'Associazione;
- acquisisce la condivisione della bozza di convenzione da parte dell'Associazione;
- procede all'approvazione della bozza di convenzione tramite Determinazione del Direttore dell'ASSL, del Direttore del Dipartimento di Prevenzione o del Direttore del DSMD;
- adottato l'atto amministrativo provvede a predisporre quanto necessario per la sottoscrizione della convenzione, sottoponendola alla firma dell'Associazione;
- provvede all'annotazione nel repertorio aziendale e alla conservazione della convenzione stipulata.
- trasmette copia della convenzione nonché della determinazione ai seguenti destinatari:
  - Direzione della Struttura destinataria dell'attività di volontariato;
  - ODV/APS;
  - Ufficio Relazioni con il Pubblico
  - Direzione dei Servizi Socio Sanitari.

Nel caso in cui l'associazione voglia estendere il rapporto convenzionale in altre ASSL o altri Dipartimenti di Prevenzione o DSMD, dovrà fare espressa richiesta alla Direzione competente di estensione della convenzione già sottoscritta. La Direzione competente è la Direzione della ASSL o del Dipartimento di Prevenzione o del DSMD a cui fa riferimento la struttura dove verranno svolte le prestazioni. L'Associazione dovrà richiedere l'estensione della convenzione ripresentando il modello A, il Curriculum e il progetto delle Attività, secondo quanto già delineato nell'articolo 5.

Il Direttore dell'ASSL o del Dipartimento competente, in caso di conclusione positiva dell'iter di estensione della convenzione, procederà alla formulazione della determinazione di competenza.

Copia della convenzione verrà inviata ai seguenti destinatari:

- Direzione della Struttura destinataria dell'attività di volontariato;
- ODV/APS
- Ufficio Relazioni con il Pubblico;

- Direzione dei Servizi Socio-Sanitari.

Le ODV/APS convenzionate (nome, sede legale, mail, sito web) potranno essere ricomprese in un elenco consultabile anche online, da parte delle strutture ATS e della cittadinanza.

Ciascuna Associazione deve sottoscrivere la presa visione e l'accettazione delle clausole contenute nel presente Regolamento, della normativa in materia di sicurezza, igiene, e salute nei luoghi di lavoro secondo la vigente normativa in materia, ed in particolar modo le clausole previste nel Regolamento PEI, nel DUVRI etc.

Dalla stipula di apposita convenzione non deriva alcun obbligo da parte dell'Azienda di mettere a disposizione delle Associazioni beni mobili o immobili.

## **Art. 7**

### **Modalità di svolgimento delle attività di volontariato e obblighi del volontario**

Le attività devono essere svolte dal volontario in conformità alle finalità dell'Associazione contenute nello Statuto e nell'atto costitutivo presentati all'atto della domanda di iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore e/o nel Registro Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione o nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, nel rispetto della convenzione stipulata con la ATS Sardegna, del presente regolamento e degli ulteriori vincoli e condizioni posti dalla Direzione della Struttura destinataria delle attività di volontariato e/o dalla macrostruttura di riferimento (Direzione Distretto, Direzione Presidio Ospedaliero, Direzione Dipartimento).

Le attività del volontario devono essere esclusivamente di supporto non sanitario, complementari alle attività di carattere sanitario e sociosanitario svolte dalle strutture aziendali e non sostitutive. Devono essere caratterizzate da una continuità operativa e non possono essere rese, a qualsiasi titolo, attività estemporanee. Tale attività a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno spaziare dall'accoglienza, al sostegno morale, al conforto, alla semplice compagnia, ad attività socializzanti, culturali, ricreative e ludiche, all'approvvigionamento di generi vari (giornali, indumenti, schede telefoniche etc., ad eccezione delle bevande e del cibo che dovranno essere precedentemente autorizzati dal personale sanitario), al supporto delle cure igieniche elementari (lavare le mani, lavare i capelli e pettinare), all'accompagnamento dei pazienti deambulanti. Le singole attività di volontariato possono essere comunque svolte solo se precedentemente autorizzate da disposizioni del Responsabile / Direttore della Struttura.

Il volontario si impegna ad operare nell'ambito del settore di intervento per il quale l'Associazione ha ottenuto l'iscrizione. In particolare, il singolo volontario deve svolgere esclusivamente le attività affidategli. L'Associazione risponde delle attività svolte dai singoli operatori.

Il volontario deve essere immediatamente riconoscibile dal resto del personale operante nella struttura presso la quale presta la propria attività, deve esibire apposito cartellino di riconoscimento rilasciato dalla Associazione, che contenga la denominazione dell'Associazione e la dicitura "Volontario", il cognome e nome, il numero identificativo e la fotografia.

Il Legale rappresentante della Associazione dovrà comunicare tempestivamente al Responsabile/Direttore della struttura di destinazione i nominativi di tutti i nuovi volontari indicati a operare presso la stessa, al fine di consentire le relative conseguenti procedure di ammissione.

Il volontario deve attenersi a norme di comportamento socialmente condivise, garantire il rispetto e la dignità di tutti i soggetti con cui viene in contatto, deve altresì agire nel rispetto delle indicazioni, condizioni e vincoli posti dal Responsabile/Direttore della Struttura dove opera e nel pieno rispetto della volontà dei pazienti. L'Associazione si impegna a promuovere attività di formazione, in collaborazione con le strutture delle ASSL e dei Dipartimenti di riferimento, sulle citate regole di comportamento e vigilare sul rispetto delle stesse.

Il volontario deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro secondo la vigente normativa in materia e secondo le specifiche procedure aziendali.

Il volontario avrà cura di utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale presta la propria attività e funzionale all'attività stessa. Se richiesto, i volontari dovranno essere muniti di camice colorato, fornito dalla

Associazione, da indossare nell'espletamento delle attività. È fatto divieto di utilizzare divise non preventivamente concordate con l'Azienda.

I volontari devono rispettare le disposizioni regolamentari aziendali e le disposizioni vigenti presso le Strutture nelle quali prestano la loro attività.

I volontari sono identificati nell'elenco depositato presso la Struttura ove prestano la propria opera, con nome, cognome e data di nascita, da aggiornarsi in funzione delle variazioni che di volta in volta intervengono; copia di tale elenco e dei relativi aggiornamenti viene inviata dall'Associazione alla macrostruttura di riferimento (Direzione Distretto, Direzione Presidio Ospedaliero, Direzione Dipartimento).

La presenza di volontari presso la Struttura verrà accertata mediante un "registro presenze", custodito dal delegato del Responsabile/Direttore della Struttura, sul quale i volontari devono indicare, di volta in volta, la data, il cognome e nome, l'ora di entrata e di uscita ed apporre la propria firma; le modalità e i tempi dell'attività verranno concordati con i Responsabili/Direttori delle Strutture coinvolte e l'Associazione ne dovrà dare comunicazione ai volontari.

### **Art. 8 Formazione**

Ciascuna Associazione deve garantire una formazione costante a favore dei volontari che prestano l'attività presso le strutture dell'Azienda, condizione indispensabile al fine di poter permettere l'ingresso e l'operatività dei volontari all'interno delle Strutture.

Pertanto, all'inizio di ciascuna annualità, le Associazioni devono condividere apposito programma formativo con la Direzione delle strutture ATS presso le quali operano.

L'associazione si rende disponibile ad adeguare la formazione dei volontari sulla base delle indicazioni ricevute dalle direzioni aziendali e dalle direzioni delle strutture in cui gli stessi operano e a partecipare ad iniziative di formazione eventualmente promosse da ATS.

### **Art. 9 Copertura assicurativa**

In conformità al D.lgs. 117/2017, le Associazioni devono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria per i volontari che prestano la propria attività nelle strutture aziendali, in conformità con l'art. 18, 3 comma del D. Lgs. 117/2017, sono a carico dell'ATS Sardegna. La Direzione della ASSL, del Dipartimento di Prevenzione o del DSMD, provvederà a rimborsare il premio anticipato dall'Associazione, nei limiti della quota parte, che non abbia percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico.

Al fine di consentire l'ingresso dei volontari nelle Strutture Aziendali, le Associazioni devono consegnare alle Direzioni di cui sopra, copia delle polizze assicurative previste dalla normativa vigente in materia.

### **Art. 10 Norme di tutela del volontario**

Le attività tipiche del volontario, trattandosi di attività di supporto morale e sociale e/o riguardanti le piccole incombenze della vita quotidiana del degente, qualora non riservate da norme di legge al personale con una particolare qualificazione, non sono soggette ad alcuna delle disposizioni previste dalla normativa in materia di lavoro.

Anche l'eventuale possibilità di esposizione ad agenti biologici va ritenuta di tipo generico e paragonabile a quella del pubblico che accede a vario titolo alla struttura sanitaria.

In ogni caso, è fatto divieto al volontario di accedere per qualsiasi motivo nelle aree segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zona controllata" e/o "zona sorvegliata" per quanto riguarda il rischio da radiazioni

ionizzanti e in qualsiasi altra zona con limitazione di accesso. È fatto divieto, inoltre, di accedere a qualunque contesto operativo che per ragioni di sicurezza sia considerato a rischio.

È fatto divieto altresì di assistere, in qualsiasi forma, pazienti sottoposti ad indagine di Medicina Nucleare e con impiego di radioisotopi, o ad alto isolamento infettivologico o che possano per altre ragioni di interesse sociosanitario costituire rischio per la sicurezza. Sarà cura del Responsabile/Direttore della Struttura, Coordinatore infermieristico o persona delegata, informare il volontario della presenza di pazienti trattati con materiale radioattivo, sottoposti ad isolamento o che possano comunque costituire rischio per la sicurezza e fornire le adeguate indicazioni.

Le prestazioni autorizzate sono volontarie e gratuite e non devono configurare, con i volontari e con le Associazioni, rapporti di dipendenza o subordinazione contrattuale, né comportano impegno a tempo pieno.

La tutela dei volontari, disciplinata dall'art. 3, comma 12 bis, del D.lgs. n. 81/2008, viene garantita dall'Organizzazione di appartenenza, che si impegna a sottoporre i volontari a formazione, qualificazione ed aggiornamento e ad adottare tutte le misure atte alla verifica della buona salute dei propri aderenti ai fini dell'espletamento dell'attività.

### **Art. 11** **Obblighi dei volontari**

Ogni volontario operante presso le strutture dell'Azienda deve sottoscrivere il foglio di presa visione del presente regolamento, custodito presso la struttura di riferimento, cui dovrà strettamente attenersi.

Ogni volontario è inoltre tenuto a:

1. Accettare incondizionatamente tutte le regole organizzative dell'ATS;
2. Rispettare tutte le regole derivanti dal presente regolamento;
3. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (con particolare riguardo al sistematico lavaggio delle mani) secondo la vigente normativa in materia e secondo le specifiche procedure aziendali così come previsto nell'art. 7 del presente regolamento;
4. Prendere visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
5. Rispettare la normativa nazionale e aziendale in materia di privacy e di tutela dei dati sensibili osservando il più rigoroso segreto sui dati, sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle attività svolte e improntando ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza ai sensi della normativa vigente in materia di privacy;
6. Attenersi agli accordi progettuali intervenuti con il Responsabile della Struttura di riferimento, per quanto di rispettiva competenza;
7. Osservare un comportamento conforme ai principi solidaristici che ispirano la missione del volontario; ad usare un linguaggio corretto e rispettoso nella comunicazione con gli altri operatori, con i pazienti ed eventualmente con i familiari, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
8. Rispettare la dignità e i diritti degli utenti;
9. Tenere un comportamento corretto e rispettoso verso il personale e i beni dell'azienda;
10. Intrattenere con il personale sanitario in servizio presso l'Unità Operativa di destinazione, un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti e degli utenti del servizio;
11. Apporre la firma di presenza nell'apposito registro;
12. Indossare in maniera visibile il tesserino di riconoscimento;

Il mancato rispetto degli obblighi comportamentali posti in capo ai volontari, comporterà una immediata segnalazione al Responsabile Legale/Referente dell'Associazione da parte del Direttore/Responsabile della Struttura, per concordare i conseguenti provvedimenti da assumere, compreso l'eventuale allontanamento del volontario e, nel caso, la risoluzione o sospensione del rapporto convenzionale, fatte salve le segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti.

La risoluzione o sospensione per mancata osservanza del presente Regolamento e/o della Convenzione verrà comunicata formalmente dal Direttore ASSL, Direttore Dipartimento di prevenzione o Direttore DSMD, ed avrà effetto dal giorno della notifica, senza che l'Associazione nulla abbia a pretendere.

## **Art. 12**

### **Dipendenti iscritti ad associazioni di volontariato**

Il dipendente è tenuto a comunicare all'ATS l'attività svolta in qualità di volontario, nel rispetto della normativa prevista in tema di incompatibilità del pubblico dipendente.

Qualora un dipendente dell'Azienda sia anche volontario di un'Associazione non può svolgere attività, neanche sporadicamente, a favore dell'associazione durante il suo orario di servizio e nell'espletamento delle attività istituzionali.

Deve essere evitata ogni interferenza, anche potenziale, tra l'attività istituzionale dell'Ats e l'attività di volontariato.

## **Art. 13**

### **Referente dell'Associazione**

Ogni Associazione individua un suo delegato come referente che mantiene i rapporti formali con l'ASSL, il Dipartimento di prevenzione o il DSMD di riferimento e partecipa ad eventuali incontri ufficiali e riunioni. Il referente, così come anche il Rappresentante Legale dell'Associazione, non può in nessun caso essere un dipendente dell'ATS Sardegna.

## **Art. 14**

### **Disposizioni in materia di tutela dei dati personali**

L'ATS Sardegna e le Associazioni garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dalla normativa della privacy attualmente in vigore.

In ossequio alla normativa succitata gli enti di volontariato, nella persona del loro rappresentante legale, sono nominati terzi responsabili, presso la loro sede legale, per l'eventuale trattamento, sia manuale che informatizzato, dei dati personali connessi con l'espletamento delle attività oggetto della convenzione stipulata.

I volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture della ATS sono designati dall'Associazione di appartenenza quali autorizzati (incaricati) al trattamento dei dati e operano sotto la diretta autorità del suddetto responsabile, attenendosi alle istruzioni loro impartite. È fatto esplicito divieto ai volontari di accedere, a qualsiasi titolo, alla documentazione sanitaria dei pazienti.

In ogni caso, l'Associazione è direttamente responsabile dei danni cagionati a terzi in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

## **Art. 15**

### **Impegni dell'Azienda**

L'ATS si impegna ad informare i propri operatori e, attraverso loro, i pazienti e gli utenti dei servizi, sulle finalità del Volontariato e sui contenuti del presente regolamento.

Il personale sanitario e di assistenza fornisce la più ampia collaborazione affinché l'opera dei volontari possa svolgersi senza alcun intralcio, anche segnalando ai pazienti e agli utenti la presenza dei volontari e le attività svolte.

L'eventuale concessione in uso gratuito temporaneo di spazi aziendali, valutato a seguito di esplicita richiesta scritta dell'Associazione, è disposta sulla base della coerenza delle finalità con le priorità programmatiche e organizzative della ATS e disciplinata con apposito regolamento (Delibera del Direttore Generale ATS n. 307 del 16/02/2018, "Regolamento per la concessione in comodato d'uso dei locali di proprietà dell'Azienda per la Tutela della Salute").

## **Art. 16**

### **Sospensione/risoluzione del rapporto in convenzione**

È onere dell'Associazione vigilare sull'osservanza, da parte dei volontari, di quanto previsto dal presente regolamento.

Nel caso si riscontrassero inadempienze ai contenuti della convenzione, l'ATS potrà decidere la sospensione



o la risoluzione della convenzione stessa.

Tale decisione verrà formalmente comunicata all'Associazione con nota a firma del Direttore della ASSL, del Direttore Dipartimento di Prevenzione o Direttore DSMD di competenza, ed avrà effetto dal giorno della comunicazione, senza che l'Associazione nulla abbia a pretendere.

È fatto obbligo al Legale rappresentante dell'Associazione segnalare tempestivamente all'ATS l'eventuale cancellazione o revoca dal Registro Unico nazionale del Terzo settore, dal Registro Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione o dal Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale; in tale ipotesi, la Convenzione verrà risolta con effetto immediato.

#### **Art. 17**

##### **Verifica e controllo delle attività**

L'Azienda potrà accertare, concordando tempi e modalità con il Rappresentante Legale dell'Associazione o un suo delegato, il regolare svolgimento e la qualità del servizio oggetto della convenzione al fine di verificarne i risultati e il controllo degli stessi, anche in rapporto ai costi/benefici.

Al fine di effettuare una adeguata valutazione dei risultati ottenuti in termini di qualità ed efficacia, di sviluppare possibili azioni o interventi di miglioramento e di valorizzare le buone pratiche realizzate con il contributo del personale volontario, l'Associazione si impegna a redigere periodicamente un sintetico report dell'attività svolta, secondo tempi, modalità e criteri concordati e condivisi con l'articolazione aziendale di riferimento.

#### **Art. 18**

##### **Durata della convenzione**

Laddove non sia diversamente stabilito da specifiche normative, accordi e/o protocolli d'intesa stipulati al livello regionale/nazionale, le convenzioni hanno durata minima di anni 1 (uno) e massima di anni 3 (tre), non sono tacitamente rinnovabili e si procede ad eventuale rinnovo su espressa richiesta dell'Associazione, presentata con le medesime procedure e modalità di cui al precedente articolo 5.

#### **Art. 19**

##### **Programmazione annuale e Coordinamento delle attività**

Le Direzioni delle ASSL, le Direzioni dei Dipartimenti di Prevenzione e le Direzioni dei DSMD, convocano una riunione annuale delle Associazioni convenzionate alla quale partecipano i rappresentanti legali o loro delegati e i Responsabili/Direttori delle Strutture ATS coinvolte.

La riunione costituisce occasione per la presentazione delle attività svolte, la condivisione delle priorità assistenziali dell'ATS, i contributi che possano provenire dalle realtà associative e la valutazione di forme innovative di collaborazione e di progettualità partecipata tra i servizi ATS e le Associazioni. Analoga riunione può essere convocata dalla Direzione ATS con il supporto della Direzione dei Servizi Socio Sanitari.

Forme innovative di collaborazione e progettualità, in particolare negli ambiti di attività complementare di carattere sociale non coperte, possono essere proposte con l'adozione di bandi ad hoc finalizzati all'esercizio, in regime di volontariato, di attività solidali di interesse pubblico.

#### **Art. 20**

##### **Pubblicazione del bando di partecipazione**

Il presente regolamento funge anche da Bando di indizione annuale della procedura comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato finalizzata all'esercizio, in regime di volontariato, della gestione di servizi di utilità sociale e di interesse pubblico; a tal fine viene pubblicato nella sezione "regolamenti" e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale ATS Sardegna, ai sensi dell'art. 56 commi 3 e 3-bis del D. Lgs 117/2017.

Nel caso in cui le strutture aziendali (SC, SSD, SS) siano interessate alla realizzazione di particolari progetti per i quali si ritiene opportuno il coinvolgimento delle Associazioni, i relativi avvisi di indizione della procedura comparativa, verranno pubblicizzati sul sito aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente" e nella sezione "bandi e gare".

## **Art. 21**

### **Fase transitoria**

I rapporti convenzionali in essere alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla loro scadenza.

## **Art. 22**

### **Disposizioni Finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa esplicito rinvio alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

## **Art. 23**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento è composto da n. 10 pagine e n. 23 articoli, ed entra in vigore con l'adozione di apposito atto Deliberativo di approvazione.

## MODELLO A

RICHIESTA DI CONVENZIONE CON ATS

RICHIESTA DI ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE

RICHIESTA DI RINNOVO CONVENZIONE

Spett.le  
ATS Sardegna  
Via E. Costa, 57  
07100 Sassari

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di :

- ☐ legale rappresentante (*allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*);
- ☐ procuratore del legale rappresentante (*allegare procura in originale o copia conforme e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*);
- ☐ altro, specificare (*allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*)

\_\_\_\_\_ della Associazione /Organizzazione senza scopo di lucro denominata \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_, Provincia \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

### COMUNICA

l'interesse dell'Associazione/Organizzazione \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/200), dichiara quanto segue:

- ☐ l'iscrizione da almeno sei mesi nel "Registro Unico nazionale del Terzo settore" (ovviamente a

decorrere dalla operatività di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l'art. 101 comma 3 del Codice del Terzo settore, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali);

- ☐ il possesso di requisiti di moralità professionale;
- ☐ il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto della convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice).

Ai fini della formulazione della graduatoria si allega il curriculum dell’Associazione/Organizzazione contenente la descrizione delle attività ed esperienze maturate, incluse quelle formative, nonché un progetto, di attività coerente con la natura del servizio della Struttura aziendale presso cui l’Organizzazione chiede di impegnarsi e l’indicazione dei titoli di priorità come richiesti dall’Articolo 5 del Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato presso le strutture dell’ATS.

Il progetto indica, tra l’altro, la natura delle mansioni che verranno svolte dai volontari e il cronoprogramma delle attività.

*Data* \_\_\_\_\_

(firma)

\_\_\_\_\_

# CONVENZIONE PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO LE STRUTTURE DELL'ATS SARDEGNA

TRA

**L'Azienda per la Tutela della Salute** (di seguito denominata ATS), in persona del Commissario Straordinario Dott. Massimo Temussi, in qualità di legale rappresentante domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Sassari, via Enrico Costa n. 57 (cod. fisc. 92005870909) – di seguito ATS;

E

**L'Associazione /Organizzazione** \_\_\_\_\_ (di seguito denominata \_\_\_\_\_), con sede legale in via \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, in persona del suo Presidente e rappresentante legale, Signor/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (cod. . fiscale \_\_\_\_\_) – di seguito Associazione;

## PREMESSO CHE

- ☐ con il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, aggiornato dal Decreto Legislativo 105 del 3 agosto 2018, lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore e la funzione sociale dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne ha favorito l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, anche in collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;
- ☐ come definito dall'art. 101, commi 2 e 3, del suddetto Decreto, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS); pertanto, il requisito dell'iscrizione al Registro del Terzo settore si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;
- ☐ le predette leggi prevedono che le ODV e le APS possano svolgere attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche, prevedendo, altresì, che tra le ODV e le APS e gli Enti Pubblici possano essere stipulate convenzioni atte a regolare e migliorare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato;
- ☐ l'Associazione \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) è iscritta al n. \_\_\_\_\_ del Registro Generale del Volontariato/Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, Settore \_\_\_\_\_, Sezione \_\_\_\_\_; (oppure: è iscritta al n. \_\_\_\_\_ del Registro unico nazionale del Terzo Settore Settore \_\_\_\_\_, Sezione \_\_\_\_\_,) e dispone del personale necessario e adeguato per lo svolgimento della collaborazione qui regolamentata;
- ☐ l'ATS, riconoscendo il valore dell'opera di volontariato rivolta al sostegno di chi si trova in una condizione di particolare fragilità a causa della malattia, intende regolamentare l'attività dell'Associazione \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ (indicare le strutture e le loro sedi) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

stipulando la presente convenzione, secondo i principi e le finalità di cui al vigente "Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato" approvato con Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### ***Art. 1 - Oggetto***

L'ATS volendo garantire nell'ambito delle proprie strutture attività di volontariato complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva con l'Associazione\_\_\_\_\_la presente convenzione che disciplina l'oggetto della collaborazione, secondo quanto meglio specificato nel "Progetto delle Attività" allegato e le modalità della stessa, come meglio specificato nel successivo art. 2

#### ***Art. 2 - Modalità***

L'Associazione assicurerà una presenza amichevole accanto ai malati, alle persone fragili e sofferenti, e agli utenti delle strutture ATS offrendo loro calore umano, dialogo, sostegno contro la sofferenza, l'isolamento, la noia. Si impegna a prestare sostegno umano agli utenti di ATS, ed a svolgere eventuale attività di supporto all'accoglienza, al collegamento tra persona assistita e famiglia e a collaborare con il personale ospedaliero e territoriale per attività socializzanti, culturali e ludiche, nel rispetto delle disposizioni di cui al "Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato nelle strutture dell'Azienda Tutela Salute", delle disposizioni ivi richiamate e di quelle successive che dovessero intervenire.

L'azione dell'Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con le attività del personale sanitario e di assistenza sociale e non potrà mai configurarsi come supplenza delle stesse.

#### ***Art. 3 – Luogo di Svolgimento***

L'attività verrà svolta nelle Unità Operative di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e nelle Unità Operative di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_.

Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'Associazione \_\_\_\_\_ saranno disponibili a partecipare alle riunioni dell'Unità Operativa con il personale sanitario, per condividere gli obiettivi della Struttura e programmare/valutare le azioni che li vedono coinvolti, concordando le modalità atte a un miglior coordinamento delle attività dedicate al benessere del paziente. In particolare, la collaborazione ad attività socializzanti avverrà sotto la vigilanza del personale dell'Unità Operativa e la responsabilità del Direttore e/o Coordinatore della struttura interessata.

#### ***Art. 4 – Impegno dell'Associazione***

L'Associazione si impegna a rispettare quanto previsto dal regolamento aziendale in materia di "Disciplina delle attività di volontariato nelle strutture dell'Azienda Tutela Salute".

L'Associazione si impegna a rispettare quanto previsto nell'allegato progetto.

L'Associazione si impegna inoltre a:

- ☐ a formare adeguatamente i Volontari e collaborare gratuitamente ad eventuali attività formative destinate al personale sanitario delle strutture ATS presentando le tematiche inerenti finalità e attività del volontariato socio-sanitario.
- ☐ fornire alla Struttura dove viene svolta l'attività di volontariato e alla macrostruttura di riferimento (Direzione Distretto, Direzione Presidio Ospedaliero, Direzione Dipartimento), l'elenco nominativo dei propri Volontari impegnati nelle attività oggetto della presente

convenzione e a munirli di appositi tesserini di riconoscimento, da tenere a vista, contenenti la denominazione dell'Organizzazione, il numero identificativo, la fotografia e le generalità del volontario con la dicitura "Volontario".

#### ***Art. 5 - Impegno della ATS***

L'ATS si impegna ad ottemperare a quanto previsto nell'Art. 14 del regolamento aziendale in materia di "Disciplina delle attività di volontariato nelle strutture dell'Azienda Tutela Salute".

Si impegna inoltre affinché i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di miglior efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione tra volontari ed operatori dell'Azienda, nell'ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico e comportamentale e della privacy.

#### ***Art. 6 - Copertura assicurativa***

L'Associazione stipulerà idonea polizza assicurativa per garantire i suoi Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'onere della copertura sarà a carico della ATS, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, che provvederà a rimborsarne il premio anticipato dall'Associazione, nei limiti della quota parte, che non abbia percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico.

#### ***Art. 7 – Accesso alle Unità Operative***

L'accesso dei volontari alle Unità Operative (orario e modalità) sarà concordato ed autorizzato dal Direttore della Struttura di riferimento, così pure le eventuali variazioni.

I volontari dovranno attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione e del "Progetto delle Attività" allegato, in conformità a quanto previsto dal Regolamento aziendale in materia di "Disciplina delle attività di volontariato nelle strutture dell'Azienda Tutela Salute". Dovranno altresì uniformarsi alle norme e regolamenti vigenti all'interno delle strutture frequentate. Sono inoltre tenuti alla massima riservatezza su tutto ciò cui vengono a conoscenza per ragione del proprio servizio.

Ogni volontario operante presso le strutture dell'ATS deve sottoscrivere il foglio di presa visione del Regolamento Aziendale del Volontariato, con particolare riferimento alle norme di tutela per il volontario di cui all'art. 10.

I volontari dovranno indossare indumenti funzionali e consoni all'attività da svolgere (camice in ambiente ospedaliero o struttura territoriale che lo richiede sempre in ordine e pulito), con il tesserino di riconoscimento ben visibile e curare l'igiene personale ed in particolare il lavaggio delle mani.

Potrà essere consentito l'accesso delle autovetture dell'Associazione e/o dei volontari presso le Strutture della ATS, previ accordi specifici con la Direzione della Struttura di riferimento.

#### ***Art. 8 - Sicurezza***

La tutela dei volontari ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, relativamente ai rischi propri dell'attività che i medesimi andranno a svolgere, è garantita dall'Associazione che si impegna ad adottare tutte le misure atte alla verifica della buona salute del volontario ai fini dell'espletamento dell'attività stessa.

L'ATS, nella persona del Responsabile/Direttore della Struttura interessata, è tenuta a fornire al volontario informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, provvedendo a che siano poste in essere le misure utili ad eliminare, ovvero a ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario ed altre attività che si svolgano nell'ambito della Struttura medesima.

Si allega alla presente Convenzione, per farne parte integrante, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), che andrà sottoscritto dal Legale rappresentante dell'Associazione.

#### ***Art. 9 – Trattamento dati***

L'Associazione, nella persona del suo rappresentante legale, è il responsabile (esterno) per l'eventuale trattamento dei dati personali connessi all'espletamento dell'attività in convenzione.

I volontari devono essere nominati "incaricati" al fine del trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" - Regolamento Europeo 2016/679 - D.lgs. 101 del 10/08/2018 e ss.mm.ii., e della regolamentazione aziendale.

In ogni caso l'Associazione dovrà impegnarsi alla corretta ed integrale applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza, con ogni relativa assunzione di diretta responsabilità per eventuali danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati imputabile ai suoi associati.

#### ***Art. 10 – Durata e recesso***

La presente convenzione avrà durata \_\_\_\_\_, a decorrere dal \_\_\_\_\_.

Il rinnovo tacito non è consentito.

La Convenzione potrà essere rinnovata solamente su espressa richiesta scritta dell'Associazione secondo le modalità e procedure di cui all'art. 5 del vigente Regolamento.

La Convenzione potrà essere aggiornata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze, previo accordo scritto tra le parti.

Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo avviso di mesi 3, notificato tra le parti a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di eventuale cancellazione o revoca dal Registro unico nazionale del Terzo settore o e/o Registro Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione e/o nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, il rappresentante dell'Associazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda; in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta con effetto immediato.

#### ***Art. 11 - Registrazione***

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo settore.

Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del Codice del Terzo settore (art. 89, comma 18).

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'Art. 5 del DPR n. 131/1986.

#### ***Art. 12 – Foro competente***

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Sassari.

#### **Art 13 - Documenti allegati**



Si allega alla presente convenzione, per farne parte integrante:

- ☐ il Regolamento per la "Disciplina delle attività di Volontariato nelle strutture dell'Azienda Salute" firmato, per presa visione, dal Legale rappresentante dell'Ente;
- ☐ il Documento Unico di Valutazione del Rischio (DUVRI) firmato, per presa visione, dal Legale rappresentante dell'Ente;
- ☐ il Progetto delle Attività oggetto della collaborazione tra Associazione e ATS
- ☐ il Curriculum dell'Ente del Terzo Settore

li

Letto, Approvato e sottoscritto

**AZIENDA TUTELA SALUTE**

Il Commissario ATS Sardegna  
(Dott. Massimo Temussi)

\_\_\_\_\_

**ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_**

Il Presidente / Legale Rappresentante  
(\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.